

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1967.

Devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1967, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello statuto speciale della regione stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il presidente della giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1967, ai sensi dell'art. 60 dello statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della regione stessa:

90 % delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

85 % dell'imposta di registro.

Sono, altresì, attribuite alla detta regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 90 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40 % dei proventi stessi, comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto; la percentuale del 47 % dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo e la percentuale del 26 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

Art. 2.

Ai fini della devoluzione alla regione della percentuale del 26 % dell'I.G.E. di cui al precedente articolo, si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nelle provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale di Trento e di Bolzano e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ot-

tobre 1960, n. 1371, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonché delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'Intendenza di finanza di Roma comunicherà alle Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano l'ammontare dei suddetti versamenti effettuati dal 1° ufficio I.G.E. di Roma.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

MORO

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

Il Ministro per le finanze

PRETI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1967
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 397

(12995)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto comitato in Brindisi ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Brindisi;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Brindisi presso l'ufficio provinciale